

Determina	Prog. nazionale	Prog. di struttura	Data
			412

Oggetto: Rifiuto della cessione di credito tra la cedente Italortopedia e la cessionaria Aurora Spe Srl. Cessione notificata a Inail il 14 aprile 2021.

Il Direttore Regionale

VISTA la legge 21 febbraio 1991, n. 52 recante: "Disciplina della cessione dei crediti di impresa";

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Codice dei contratti pubblici";

VISTE le "Norme sull'ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell'art. 43 del regolamento di organizzazione", di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 2013, n. 10 come modificata dalla determinazione del Presidente n. 64 del 8 febbraio 2018 con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV "Disposizione in materia contrattuale";

VISTO l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici e che le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa;

VISTO l'art. 1264 del Codice civile secondo il quale "la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata";

VISTA la notifica della cessione di crediti del 14 aprile 2021 con cui la società Aurora Spe Srl ha reso nota l'avvenuta cessione a suo favore, a titolo oneroso, in blocco e pro soluto dei crediti vantati da Italortopedia srl nei confronti di questa Direzione Regionale Inail per complessivi € 19.425,00 per i titoli di cui alle n.6 fatture emesse dalla suindicata società in adempimento di una prestazione di fornitura (CIG Z1A3131A3D);

VISTA la relazione dell'Ufficio Approvvigionamenti che costituisce parte integrante della presente determina e in cui si dà atto del fatto che caso di specie costituisce precipuo interesse dell'Istituto intrattenere rapporti esclusivamente con la società fornitrice Italortopedia in considerazione sia della necessità di verificare compiutamente la correttezza dei forniture e della fatturazione oggetto della predetta cessione, anche ai fini della opponibilità dei termini di pagamento, nonché della necessità di non aggravare il procedimento amministrativo finalizzato al pagamento dei corrispettivi di appalto e di non dilatare i tempi di liquidazione delle fatture;

VISTO, inoltre, che in ossequio ai canoni di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali di cui agli artt. 1375 e 1175 del Codice civile, il creditore ha l'onere di cooperare con il debitore per conseguire l'adempimento evitando di renderlo più gravoso;

DETERMINA

-di rifiutare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs.vo 50/2016 la cessione di credito tra la cedente Italortopedia e la cessionaria Aurora Spe Srl, notificata a Inail il 14 aprile 2021;
-di notificare la determinazione di rifiuto della suindicata cessione a Italortopedia srl (cedente) e Aurora Spe Srl (cessionaria).

Vicario Direttore Regionale
MARIO PAPANI

Firenze, 22 aprile 2021

AL DIRETTORE REGIONALE

OGGETTO: Rifiuto della cessione di credito tra la cedente Italortopedia e la cessionaria Aurora Spe Srl. Cessione notificata a Inail il 14 aprile 2021.

Fornitura di guanti in nitrile monouso per tutte le strutture territoriali INAIL della Toscana a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. CIG Z1A3131A3D

Con pec del 14 aprile 2021 la società Aurora Spe Srl ha trasmesso lettera con cui notificava l'avvenuta cessione, a titolo oneroso, in blocco e pro soluto dei crediti vantati da Italortopedia srl nei confronti di questa Direzione Regionale Inail per complessivi € 19.425,00 per i titoli di cui alle n. 6 fatture emesse dalla suindicata società per prestazioni di fornitura di dispositivi di protezione individuale.

In particolare, si tratta del credito che scaturisce dall'affidamento della fornitura di guanti in nitrile, di cui alla determina n. 292 del 01/04/2021 e disposta all'esito della stipula della trattativa diretta Mepa n. 1657467.

La nota trasmessa dalla cessionaria riporta in allegato i riferimenti del rapporto giuridico da cui scaturisce il credito, corrispondente all'affidamento Mepa menzionato, nonché l'estratto delle fatture oggetto di cessione.

Le fatture sono le seguenti:

281/FE 2021 € 3450,00, lordo € 3780,00

282/FE 2021 € 4065,00, lordo € 4268,00

283/FE 2021 € 2970,00, lordo € 3118,50

284/FE 2021 € 3600,00, lordo € 3780,00

285/FE 2021 € 2865,00, lordo € 3008,25

286/FE 2021 € 2475,00, lordo € 2598,75

Il pagamento dei sopradetti documenti fiscali, per effetto della cessione, dovrebbe essere effettuato a favore della cessionaria con le accredito sulle coordinate bancarie indicate in calce all'atto di cessione medesimo.

In merito al credito in esame, occorre precisare che le fatture sono state emesse e trasmesse tramite Sdi in data 12 aprile 2021, contestualmente ai documenti di trasporto e quindi prima della ricezione della merce, più in particolare prima della verifica di

conformità della fornitura sebbene le Note allegate alla trattativa Mepa, riportanti le condizioni essenziali dell'affidamento e sottoscritte dalla ditta affidataria in adesione alla trattativa stessa, chiarivano quanto segue: *"L'attestazione di conformità e il certificato di pagamento inerente il corrispettivo per la fornitura in questione saranno emessi dall'amministrazione entro 15 giorni dalla fornitura. La ditta fornitrice potrà emettere fattura solo dopo aver ricevuto comunicazione di emissione del citato certificato di pagamento. La stessa sarà liquidata entro i successivi 30 giorni"*.

Si evidenzia che la prima fornitura è stata fatta il 15 aprile (3 giorni dopo la ricezione sullo SDI delle fatture).

In sostanza, Italortopedia ha emesso le fatture per la fornitura in questione senza rispettare i termini contrattuali e prima che questa amministrazione potesse verificare la corretta esecuzione, rilasciando i certificati prodromici alla fatturazione così come previsto all'art. 102 del Codice degli Appalti.

Questo Ufficio, con mail del 13 aprile 2021, ha comunicato che i documenti contabili indicati sarebbero stati sospesi fino al termine della verifica di conformità e quindi fino all'emissione del certificato di pagamento previsto dalla norma sopradetta.

Ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs.vo 50/2016, infatti, i termini di 30 giorni per il saldo delle fatture decorrono solo dalla data di emissione del certificato di conformità.

A seguito dell'invio delle fatture in questione, inoltre, Italortopedia ha chiarito che il preventivo trasmesso in fase di offerta non era aggiornato all'ultima modifica normativa (cd. decreto Rilancio) che prevedeva per i DPI in questione un periodo di esenzione iva e un successivo assoggettamento all'imposta del 5 %, a partire dai contratti con decorrenza 1° gennaio 2021; per l'integrazione contabile dell'impegno già assunto dovrà essere assunta una nuova determina e solo dopo le fatture potranno essere liquidate ma con l'intervento dell'assistenza tecnica.

Per i documenti contabili il cui credito è oggetto di cessione, dunque, si è già instaurata una corrispondenza con la ditta fornitrice e, per la sospensione applicata, i medesimi presentano termini di pagamento differenti rispetto a quelli indicati dalla stessa ditta.

L'art. 106, comma 13, del D. Lgs.vo 50/2016 prevede che le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, siano efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

La cessione in questione riguarda crediti scaturenti da documenti contabili che, come già precisato, sono stati già oggetto di comunicazioni intercorse tra questo Ufficio e il fornitore, sia in merito agli importi riportati, sia in merito alla conformità dei prodotti e alla ricezione della fattura, quindi alla data utile per far decorrere il termine di pagamento.

Peraltro, la liquidazione a soggetto cessionario comporta una più onerosa attività amministrativa di lavorazione delle fatture, dovendosi intervenire nel sistema informatico con la richiesta di modifica del soggetto destinatario del saldo.

A ciò si aggiunga che la notifica trasmessa da Aurora Spe Srl non riporta gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da cui scaturirebbe la cessione in oggetto, né detti atti risultano allegati alla notifica; questo Ufficio dovrebbe pertanto avviare una attività di richiesta degli atti e di verifica della loro regolarità con un aggravio delle attività istruttorie al pagamento.

Per quanto sopra, l'atto di cessione in oggetto comporta per l'Istituto maggiori oneri relativi sia alla necessità di avviare una nuova corrispondenza con la cessionaria, sia poiché dovrebbe essere effettuata una ulteriore attività nella fase di liquidazione, già appesantita dalla questione IVA sopra menzionata.

Tali maggiori oneri inerenti l'esecuzione di attività amministrative consentono di giustificare il rifiuto della cessione.

Alla luce di quanto esposto, si propone di:

- rifiutare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs.vo 50/2016, la cessione di credito tra la cedente Italortopedia e la cessionaria Aurora Spe Srl notificata a Inail il 14 aprile 2021;
- notificare la determinazione di rifiuto della suindicata cessione a Italortopedia srl (cedente) e Aurora Spe Srl (cessionaria).

Si allega, ove Lei concordi, provvedimento di determina.

Maria Rosaria Dimitri

Giuseppina Maria Maruti

Il Dirigente dell'Uff. Att. Strum.li
Dott.ssa Rossana Ruggieri